

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

l'attuale normativa che disciplina i vigneti Doc e Docg (registro Cee n. 822 del 1987) prevede che l'impianto di un nuovo vigneto possa avvenire soltanto a fronte del possesso di diritti di reimpianto di provenienza *extra*-aziendale oppure provenienti da estirpazione di vigneti di proprietà, estirpazione che deve avvenire prima di realizzare il nuovo impianto, anche se questo avviene su particelle diverse;

questa situazione crea notevoli difficoltà ai produttori che debbono sopportare al momento del rinnovamento del proprio vigneto la mancanza di reddito che viene a determinarsi nel periodo compreso tra l'estirpo del vecchio vigneto e l'entrata in produzione del nuovo;

questa situazione è spesso causa di rinvii delle giuste scelte tecniche ed economiche che nel complesso possono provocare un eccessivo invecchiamento del patrimonio viticolo, con grave danno soprattutto per le produzioni di qualità Vq-prd e Igt;

qualora si determinasse un momento di congiuntura favorevole si potrebbe assistere ad una spinta ad effettuare i reimpianti con la conseguenza grave di creare, nel breve periodo, una carenza di materia prima e, successivamente, anche a causa dell'inevitabile lievitazione dei prezzi, una grave eccedenza con accentuazione di gravi squilibri di mercato;

alcune regioni italiane hanno da tempo avviato procedure per ottenere la possibilità di autorizzare l'impianto di nuovi vigneti a condizione che entro due o tre anni dall'impianto venga estirpata analoga superficie vitata;

il 16 dicembre 1996, a firma del Ministro francese Philippe Vasseur, è stata diramata una circolare da parte della direzione della produzione e degli scambi del ministero dell'agricoltura, pesca e alimentazione francese con la quale sono state date disposizioni per consentire una procedura di reimpianto anticipato che consente ai viticoltori francesi di piantare parti di vigneto senza utilizzare i diritti di impianto e di spostare l'estirpazione della superficie equivalente nel momento di entrata in produzione dei nuovi vigneti;

le iniziative regionali e la decisione francese rappresentano tentativi di soluzione di un problema reale, al fine di evitare che singole iniziative territoriali o nazionali, anche in contrasto con le normative U.E., possano produrre conflittualità, contraddizioni e disparità fra i produttori, con alterazione della concorrenza e della competitività di mercato:

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative politiche in sede comunitaria volte ad una rapida modifica dell'attuale normativa, anticipando, nelle forme possibili, i provvedimenti necessari per addivenire alla concreta possibilità di effettuare nuovi impianti di vigneti, con obbligo di estirpazione di vecchi impianti per una analoga superficie al momento della loro entrata in produzione.

(7-00295) « Rava, Tattarini, Nardone, Rosiello, Di Stasi, Occhionero, Caruano, Malagnino, Sedioli, Trabattoni, Abaterusso, Oliverio, Paolo Rubino ».

La XII Commissione,

premessi che:

per garantire un efficiente servizio di distribuzione dei farmaci in tutto il paese è necessario dare piena attuazione alle norme vigenti che regolano la presenza delle farmacie sul territorio;

oggi, in Italia, una farmacia serve mediamente tremilacinquecento abitanti, in linea con la media europea; tuttavia esistono alcuni squilibri a livello locale, legati in particolare alla mancata assegnazione di tutte le sedi farmaceutiche previste dalla pianta organica;

almeno novecento o mille sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti sono in attesa di essere assegnate tramite concorso, in modo da rispondere all'esigenza della popolazione delle località interessate di disporre di un servizio essenziale qual è quello garantito dalla farmacia;

i concorsi regionali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche sono bloccati, in alcuni casi da anni, a causa dell'enorme ritardo nella predisposizione da parte del ministero della sanità delle tremila domande a risposta multipla (*quiz*) necessarie per l'espletamento della prova pratica. Tali domande sono state finalmente formulate, ma inspiegabili difficoltà ne ritardano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la pubblicazione delle domande a risposta multipla, pur necessaria e urgente, potrebbe non essere condizione sufficiente a consentire un rapido svolgimento dei concorsi. Per questo appare necessario attivare interventi per semplificare e accelerare le procedure concorsuali, quali, ad esempio, la possibilità di valutare i titoli dopo l'effettuazione e la correzione della prova pratica, anziché prima, e di utilizzare il supporto di strumenti informatici;

inoltre, nel caso di perduranti ritardi nell'indizione delle procedure concorsuali, si dovranno attivare meccanismi sostitutivi nei confronti delle autorità regionali, secondo le modalità di legge, previste dal punto f) dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, comma 2, in conformità ai dettami della Corte costituzionale (sentenza n. 352 del 23 luglio 1992);

lo svolgimento dei concorsi consentirebbe, oltre che di garantire a tutti i

cittadini un facile accesso al farmaco, anche di offrire un rilevante numero di posti di lavoro ai laureati in farmaci, relativi a circa novecento o mille farmacisti titolari e ad un numero di collaboratori farmacisti che si dovrebbe aggirare intorno alle milleottocento-duemila unità, tenendo conto che attualmente la media è di circa due collaboratori farmacisti per farmacia;

il tempestivo espletamento dei concorsi si dovrà accompagnare ad ulteriori interventi per rispondere alla domanda occupazionale dei laureati in farmacia, quali quelli volti a garantire la presenza di un farmacista in tutte le sedi ove viene conservato e dispensato il farmaco, dove è già prevista per legge, quali, ad esempio, gli ospedali, le Asl, gli istituti di pena, ovvero nelle case di cura private, sulle navi da crociera, nonché utilmente nei settori dell'insegnamento e della tutela dell'ambiente;

impegna il Governo:

a intervenire per garantire la rapida pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle domande a risposta multipla necessarie per l'espletamento dei concorsi regionali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

ad attivare meccanismi per lo snellimento delle procedure concorsuali, quali quelle indicate in premessa;

nel caso di ulteriori colpevoli ritardi in sede locale nell'indizione dei concorsi, intervenire nei confronti delle autorità regionali con i poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 400 del 1988;

a rispondere alla domanda occupazionale dei laureati in farmacia anche assumendo opportune iniziative per assicurare la presenza del farmacista in tutte le sedi ove viene conservato e dispensato il farmaco.

(7-00296) « Fioroni, Molinari, Sica, Servodio, Giacalone, Pittella, Giacco ».